

PROVINCIA OLBIA - TEMPIO

SETTORE 05 AMBIENTE E SOSTENIBILITA'

DETERMINAZIONE (art. 107, D.Leg.vo 18.08.2000, n° 267)

N° 420 del 28 OTTOBRE 2011

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: Consorzio C.I.P.N.E.S. Gallura.

L'anno duemilaundici, addì ventotto del mese di ottobre, negli uffici della Provincia Olbia Tempio il sottoscritto Ing. Costantino Azzena, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n° 3 del 17.01.2011 procede alla stesura della seguente Determinazione ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- lo Statuto della Provincia di Olbia Tempio approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), in particolare l'art. 1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal Decreto;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 42 del 06.04.2007;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato dal D. Lgs. 29.6.2010 n. 128 art. 2 comma 24;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 29 gennaio 2007, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

TENUTO CONTO dello scambio di informazioni tra Commissione Europea e industrie di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE;

VISTO il Regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

VISTO l'art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

VISTE le Linee guida regionali in materia di A.I.A., di cui alla Delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di A.I.A. e relativa modulistica di cui alla Determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;

VISTA la convenzione stipulata in data 09.05.2007 fra le otto Province sarde, l'ARPAS e la Regione Sardegna;

VISTO il Decreto Interministeriale del 24.04.2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n.59/05, recante attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativo alle discariche di rifiuti";

VISTO il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 relativo a "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.39/23 del 15.07.2008 in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento rifiuti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.73/7 del 23.12.2008 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia Olbia Tempio n° 147 del 30.04.2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: Consorzio C.I.P. Gallura (ex C.I.N.E.S.);

VISTE la seguenti ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Provincia Olbia Tempio, emesse ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 al fine di consentire il proseguimento dei conferimenti dei rifiuti in discarica:

- N° 1 del 30.04.2010 autorizzante il proseguimento dei conferimenti fino al 29.06.2010;
- N° 2 del 26.06.2010 di rinnovo dell'Ordinanza n° 1 del 30.04.2010 per il tempo strettamente necessario per la conclusione dei procedimenti di V.I.A. e di A.I.A. necessari per l'adeguamento funzionale della discarica con una volumetria aggiuntiva in grado di soddisfare le esigenze del periodo transitorio e quindi fino al 2012 (scadenza 29.10.2010);
- N° 3 del 22,10,2010 di rinnovo dell'ordinanza n° 2 del 26.06.2010 valida fino al 22.04.2011;
- N° 1 del 21.04.2011 di rinnovo dell'ordinanza n° 3 del 22.10.2010 con la quale, conseguentemente al ritardo della conclusione del procedimento di modifica dell'A.I.A. avviato il 30.09.2011 (prot. 27931) si palesa la necessità di rinnovo dell'ordinanza per le stesse ragioni di conferimento (scadenza 21.08.2011);
- N° 2 del 16.08.2011 di rinnovo dell'ordinanza n° 1 del 21.04.2011 per le stesse ragioni con scadenza il 31.10.2011;

VISTA la domanda di A.I.A e la documentazione a corredo della stessa presentata ai sensi del D. Lgs. 59/05 dal rappresentante legale del C.I.P.N.E.S. Gallura Dott. Settimo Nizzi in data 09.09.2010 prot. 3587 (acquisita agli atti di questa Provincia al prot. 26175 del 09.09.2010), intesa ad ottenere una nuova A.I.A. per l'impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 - sito in località Spiritu Santu del Comune di Olbia a seguito di una modifica sostanziale da apportare all'impianto di discarica, consistente nell'adeguamento funzionale della stessa mediante sopraelevazione di 14 metri su parte del lotto esistente, per un volume complessivo pari a 360.000 m³ di cui 306.000 m³ utilizzabili per l'abbancamento dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE tale modifica è considerata sostanziale in quanto l'aumento volumetrico richiesto consente lo smaltimento di un quantitativo superiore a 25.000 t. e pertanto, in quanto tale, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D. Lgs. 152/06 deve essere rilasciata una nuova A.I.A..

PRESO ATTO che il richiedente in data 15.10.2010 ha effettuato la pubblicazione sul quotidiano "La Nuova Sardegna" dell'avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di A.I.A., così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 59/05;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dal punto 12.2 delle Linee Guida regionali in materia di AIA;

VISTA l'istanza di VIA depositata presso il SAVI della Regione Autonoma della Sardegna in data 20.01.2010;

VISTA la nota prot. 27931 del 30.09.2010 della Provincia di Olbia Tempio, con la quale si comunicava l'avvio del procedimento e la contestuale sospensione in attesa della conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale avviata per l'adeguamento funzionale della discarica consortile inerente la modifica dell'A.I.A. di cui alla Det. 147 del 30.09.2010;

RICHIAMATA la D.G.R. della Regione Autonoma della Sardegna n° 41/20 del 23.11.2010 con la quale si delibera di esprimere un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "adeguamento funzionale della discarica consortile, sita ad Olbia, in località Spiritu Santu, al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.G.R. n° 73/7 del 20.12.2008" proposto dal C.I.P.N.E.S. Gallura nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RICHIAMATO integralmente il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso la Provincia di Olbia Tempio, in data 03.05.2011 relativa all'istanza di modifica della Det. 147 del 30.04.2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA (Cod. IPPC 5.3 e 5.4) sito in loc. Spiritu Santu, Olbia del CIPNES Gallura;

VISTA la documentazione sostitutiva e integrativa a corredo della domanda di cui sopra presentata dal CIPNES Gallura in date:

- 22.06.2011 prot. 2544 e acquisita agli atti dell'Ente in data 26.06.2011 al prot. 16858;
- 11.07,2011 prot. 2826 e acquisita agli atti dell'Ente in data 26.06.2011 al prot. 16858;
- 19.07.2011 prot. 2988 e acquisita agli atti dell'Ente in data 19.07.2011 al prot. 19646;
- 21.07.2011 prot. 3039 e acquisita agli atti dell'Ente in data 21.07.2011 al prot. 19758;
- 22.07.2011 prot. 3053 e acquisita agli atti dell'Ente in data 22.07.2011 al prot. 19929;
- 29.09.2011 prot. 3855 e acquisita agli atti dell'Ente in data 29.09.2011 al prot. 26501;
- 20.10.2011 prot. 4156 e acquisita agli atti dell'Ente in data 20.10.2011 al prot. 28947;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità n° 314 del 02.09.2011 con la quale è nominato un nuovo responsabile del procedimento di modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n° 147 del 30.04.2011.

RICHIAMATO integralmente il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso la Provincia di Olbia Tempio, in data 17.10.2011 relativa all'istanza di modifica della Det. 147 del 30.04.2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA (Cod. IPPC 5.3 e 5.4) sito in loc. Spiritu Santu, Olbia del CIPNES Gallura;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Olbia non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

PRESO ATTO delle garanzie finanziarie fideiussorie presentate a copertura dell'impianto autorizzato con A.I.A. di cui alla Det. n° 147 del 30.04.201, pervenute con note prot. 4265 e prot. 4275 del 27.10.2011 e acclarate al protocollo dell'Ente ai nn. 29672 e 29706 del 27.10.2011, accettate dalla Provincia con Det. n° 419 del 28.10.2011;

PRESO ATTO, altresì, che con nota prot. n. 4283 del 28.10.2011, acclarata al prot. della Provincia al n. 29893 del 28.10.2011, il CIPNES Gallura ha trasmesso il rilievo plano-altimetrico della discarica attestante un volume complessivo di rifiuti abbancati al 17.10.2011 pari a 1.388.867,56 m³;

CONSIDERATO che gli smaltimenti dei rifiuti consentiti con le suddette ordinanze dei Presidente della Provincia Olbia Tempio hanno riguardato aree e volumi contenuti all'interno del progetto di innalzamento della discarica oggetto del presente provvedimento per 157.283,56 m³

CONSIDERATO che l'ampliamento della discarica, oggetto del presente provvedimento, prevede un volume di 306.000 m³ utilizzabili per l'abbancamento dei rifiuti e che al netto delle volumetrie abbancate al 17.10.2011 risultano come volume residuo ulteriori 148.716,44 m³.

RILEVATO che il pagamento della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 risulta essere stato incassato dalla Provincia di Olbia Tempio in data 14.03.2011 (reversale n.780);

PRESO ATTO che il sistema di gestione ambientale dell'impianto in oggetto risulta a norma UNI EN ISO 14001, come da certificato n.6643 emesso in data 07.10.2009 da Certiquality s.r.l. (scadenza 06.10.2012);

PRESO ATTO che l'ampliamento della discarica è previsto nelle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.G.R. 73/7 del 20.12.2008, per la sola volumetria atta a soddisfare le esigenze del periodo transitorio;

RILEVATO che il progetto di ampliamento della discarica prevede inoltre la realizzazione delle seguenti opere, oltreché la realizzazione dell'impianto di compostaggio come da progetto definitivo:

- Biofiltro aggiuntivo dell'impianto di compostaggio di qualità
- vasca di raccolta del percolato;
- vasca di raccolta acque di prima pioggia;
- opere di canalizzazione delle acque meteoriche;
- n° 11 pozzi spia;

VISTA la relazione tecnica conclusiva redatta dal Responsabile del procedimento;

DETERMINA

ART. 1 – Autorizzazione Integrata Ambientale

Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies, del D.Lgs. N° 152/06 e dell'art. 22, comma 4, della L.R. n.4 del 11.05.2006, al Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna "C.I.P.N.E.S. Gallura", per

- l'esercizio nell'impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA non pericolosi sito in località Spiritu Santu nel Comune di Olbia delle attività IPPC "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE e s.m.i. ai punti D 8, D 9 con capacità superiore α 50 tonnellate al giorno" (p.to 5.3 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs.152/06) e "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate" (punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs.152/06) e delle attività non IPPC come descritte al successivo art.2.
- per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente autorizzazione, incluse le opere e gli interventi necessari per ottemperare alle prescrizioni ivi contenute, anche in

adeguamento alle MTD, e di quelle conseguenti alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n.53/34 del 04.12.2009 e alla D.G.R. 41/20 del 23.11.2010;

Si precisa che, preliminarmente alla realizzazione delle opere sopra citate, dovranno essere trasmessi alla Provincia Olbia Tempio i progetti definitivi al fine di verificare la rispondenza degli stessi alla presente autorizzazione.

ART. 2 - Attività e potenzialità oggetto dell'A.I.A.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale si riferisce alle seguenti attività e capacità impiantistiche:

Sezione	Attività IPPC	Operazioni svoite ed autorizzate	Potenzialità
А	Codice IPPC 5.4 Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti > 10 t/g o con capacítà totale > 25.000 t	D1	836.000 m ³ (modulo I) + 360.000 m ³ (ampliamento, modulo II); + 35.714 m ³ (innalzamento di cui alla Det. Prov. OT n.268/09). + 306.000 m ³ (ampliamento di 14 m in altezza) Potenzialità residua presente al 17.10.2011: 148.716,44 m ³
BeC	Codice IPPC 5.3 Impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi con produzione di compost grigio, scarti e sovvalli: (sezione di selezione, triturazione e biostabilizzazione)	D8; D9 (solo per la sezione di selezione)	Limite massimo annuale: 108.000 t/a; limite massimo mensile: 16.000 t/mese
D	Compostaggio di qualità	R3	fase ACT in impianto con biocontainers, maturazione in area dedicata del capannone di biostabilizzazione: Periodo di avvio: 8.500 t/a; 163 t/sett Periodo a regime: 12.500 t/anno; 240 t/sett
£	Piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate	R13, R3	E1 Rifiuti di carta: 3.000 t/a R13 ed R3; E2 Rifiuti di vetro: 2.000 t/a R13; E3 Rifiuti di metallo: 5.000 t/a R13; E4 Rifiuti di plastica: 3.000 t/a R13; E5 Rifiuti di legno: 1.000 t/a R13
F	Impianto per il recupero energetico del biogas da discarica	R1	Potenza termica immessa: 2,7MW
G	Stoccaggio dei rifiuti ingombranti	R13, D15	Rifiuti ingombranti: 2.500 t/a

ART. 3 - Rifiuti conferibili

Presso le singole attività esercitate potranno essere conferiti esclusivamente le tipologie di rifiuti individuate dai codici CER di seguito riportati:

Sezione A: Discarica

CER	TIPOLOGIA	
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e	
	trattati fuori sito	
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
170101	cemento	
17 01 02	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla	
	voce 17 01 06	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	
19 05 03 (a)	compost fuori specifica	
19 08 14 (b)	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla	
	voce 19 08 13	
19 12 12 (c)	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi	
	da quelli di cui alla voce 19 12 11	
20 03 03	residui della pulizia stradale	
20 03 07 (d)	rifiuti ingombranti	

⁽a): limitatamente alla frazione provenienti dalla sezione C di biostabilizzazione

Sezione B: Impianto per il trattamento dei rifiuti (sezione di selezione e triturazione)

CER	TIPOLOGIA
02 02 02	scarti di tessuti animali
03 01 05 (a)	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truci olare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
20 01 11	prodotti tessili
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati

⁽a): esclusi gli scarti di legno non trattato chimicamente

Sezione C: Impianto per il trattamento dei rifiuti (sezione di biostabilizzazione)

CER	TIPOLOGIA	
02 05 02 (a)	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 07 01 (b)	rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione materia prima nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	
19 05 01 (c)	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	
19 08 05 (a)	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 12 (a)	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	

⁽a): esclusivamente di tipo palabile

⁽b): esclusivamente di tipo palabile e purché già stabilizzati

⁽c): limitatamente alla frazione secca (sopravaglio) prodotta da sezioni di selezione e triturazione e agli scarti non compostabili provenienti dalla sezione D di compostaggio di qualità;

⁽d): limitatamente alla frazione non riciclabile e non contenente tipologie di rifiuti pericolosi;

⁽b): limitatamente ai rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio e pulizia

⁽c): limitatamente alla frazione umida (sottovaglio) prodotta da sezioni di selezione e triturazione

Sezione D: Compostaggio di qualità (fase ACT in impianto con biocontainers, maturazione in area dedicata del capannone di biostabilizzazione)

CER	TIPOLOGIA
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 01 (a)	rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione materia prima nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05 (b)	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di
	cui alla voce 03 01 04
15 01 03	imballaggi in legno
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01	rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi
20 03 02	rifiuti dei mercati
19 05 03 (c)	compost fuori specifica

⁽a:) limitatamente ai rifiuti prodotti dalle operazioni di macinazione della materia prima

Sezione E: Piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate

CER	OPERAZIONE
Sezione E1: Attività 1.1 di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05.02.98	
[150101] imballaggi in carta e cartone	
[150105] imballaggi in materiali compositi	R13; R3
[150106] imballaggi in materiali misti	
[200101] carta e cartone da raccolta differenziata di rifiuti urbani	
Sezione E2: Attività 2.1 di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05.02.98	
[150107] imballaggi in vetro	
[160120] vetro prodotto dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli	R13
[170202] vetro	
[191205] vetro prodotto dal trattamento meccanico dei rifiuti	
[200102] vetro da raccolta differenziata di rifiuti urbani	
Sezione E3: Attività 3.1 di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05.02.98	
[100210] scaglie di laminazione	
[120101] limatura e trucioli di materiali ferrosi	
[120102] polveri e particolato di materiali ferrosi	
[150104] imballaggi metallici	
[160117] metalli ferrosi	
[170405] ferro e acciaio	
[190118] rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	242
[191202] metalli ferrosi	R13
[200140] metallo da raccolta differenziata di rifiuti urbani	
e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici:	
[100299] rifiuti non specificati altrimenti dell'industria del ferro e dell'acciaio	
[120199] rifiuti non specificati altrimenti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento	
fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	

⁽b:) solo se costituito unicamente da scarti di legno non trattato chimicamente

⁽c) limitatamente al ricircolo del compost fuori specifica in uscita dalla medesima sezione di compostaggio di qualità per il quale è fatto divieto di conferimento nella sezione A discarica.

Sezione E4: Attività 6.1 di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05.02.98 [020104] rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) [150102] imballaggi in plastica [170203] plastica [191204] plastica e gomma [200139] plastica da raccolta differenziata di rifiuti urbani	R13
Sezione E5: Attività 9.1 di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05.02.98 [150103] imballaggi in legno [170201] legno da demolizioni [191207] legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 [200138] legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37, proveniente da raccolta differenziata di rifiuti urbani	R13

Sezione F: Impianto per il recupero energetico del biogas da discarica

t t	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CER	TIPOLOGIA
19 06 99	ifiuti prodotti da impianti di trattamento anaerobico dei rifiuti (limitatamente al biogas da scarica)

Sezione G: Stoccaggio dei rifiuti ingombranti

CER	TIPOLOGIA
20 03 07	Rifiuti ingombranti

ART. 4 - Deroghe

In deroga alle disposizione del presente provvedimento, sono ammessi temporaneamente nella sezione C di biostabilizzazione i rifiuti CER 200108 e 200201 per una quantità massima pari a 1600 ton/mese.

La suddetta deroga è subordinata, come da disposizioni dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, al rispetto delle seguenti condizioni:

- i rifiuti organici provenienti dai Comuni della Provincia di Sassari saranno ammessi, tenendo conto di eventuali disponibilità presso altri impianti autorizzati al recupero di titolarità pubblica o privata, e comunque non oltre la data del 01.01.2012;
- i rifiuti provenienti dai Comuni del sub ambito D2 di Olbia saranno ammessi non oltre la data del 29.02.2012;
- i rifiuti organici provenienti dai Comuni della Provincia di Nuoro dovranno essere indirizzati, con decorrenza immediata, presso l'impianto di Villacidro.

Stante il fatto che i flussi di rifiuti organici da inviare alla stabilizzazione dovranno essere limitati a quelli che non possono essere sottoposti alle operazioni di recupero R3 presso altri impianti, di titolarità pubblica o privata presenti anche nel territorio extra provinciale, prima di tali scadenze, è fatta salva, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, la possibilità di indirizzare i flussi di tali rifiuti verso altri impianti di compostaggio di qualità previa verifica della capacità residua disponibile presso gli stessi.

Nel caso in cui si verifichino situazioni del tutto eccezionali dovute alla impossibilità di indirizzare tutti i flussi di rifiuti organici agli impianti di recupero del territorio regionale, potranno essere concesse, valutandole volta per volta e di concerto con l'Assessorato Regionale dell'Ambiente – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, ulteriori deroghe in via temporanea rispetto alle date sopra citate.

ART. 5 - Quadro prescrittivo

Il titolare è tenuto al rispetto di quanto riportato nel quadro prescrittivo in Allegato 3 alla presente autorizzazione.

Il titolare dell'impianto è, inoltre, obbligato al rispetto delle prescrizioni stabilite nella Delibera di Giunta Regionale n.53/34 del 04.12.2009, relativa alla procedura di Verifica di Valutazione d'Impatto Ambientale inerente il progetto per l'impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e nella Delibera di Giunta Regionale n. 41/20 del 23.11.2010 inerente il progetto di ampliamento funzionale della discarica.

Per quanto non specificamente indicato, si applicano le disposizioni della normativa vigente.

ART. 6 - Adeguamento alle MTD ed alle prescrizioni del presente atto - Cronoprogramma

Il titolare è tenuto a realizzare gli interventi di adeguamento dell'impianto alle MTD di settore, come illustrati in Allegato 1, e quelli in adempimento del Quadro prescrittivo, come illustrati in Allegato 3 alla presente autorizzazione.

A tale proposito, entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto, il titolare dovrà presentare alla Provincia di Olbia Tempio la riformulazione del cronoprogramma di tutti gli interventi previsti dalla presente autorizzazione, incluse le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto alle MTD ed alle prescrizioni non immediatamente attuabili, nel rispetto di quanto specificato nell'Allegato 4.

Inoltre il titolare dovrà presentare alla Provincia di Olbia Tempio la documentazione integrativa prescritta nell'Allegato 4 secondo le scadenze in esso indicate.

La Provincia valuterà il cronoprogramma riformulato e la documentazione presentati; il cronoprogramma diverrà efficace una volta approvato dalla Provincia di Olbia Tempio: da tale momento il titolare sarà tenuto al puntuale rispetto della tempistica ivi prevista per la realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto.

ART. 7- Piano di monitoraggio e controllo (PMC)

Il titolare deve rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 5 al presente provvedimento.

In particolare, il titolare deve rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06.

Nel Piano di monitoraggio e controllo viene indicata, altresì, la tempistica dei controlli programmati da parte dell'ARPAS, per i quali il titolare dovrà versare i relativi oneri, nelle modalità di cui al successivo art.12.

Il titolare dovrà comunicare a Provincia ed ARPAS - a mezzo PEC o fax e con almeno 30 giorni di anticipo - la data dei campionamenti e monitoraggi previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, così che tali Enti possano eventualmente presenziare agli stessi.

Tutte le variazioni proposte in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. dovranno essere comunicate alla Provincia e all'ARPAS; una volta approvate, esse costituiranno modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo.

I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio della sezione impiantistica oggetto di controllo; in occasione dei controlli si dovrà sempre provvedere a registrare le caratteristiche di marcia della sezione impiantistica interessata dal controllo stesso.

ART. 8 - Durata dell'A.I.A.

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale con le relative condizioni e prescrizioni di cui agli allegati ha validità di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di pervenimento della stessa al Consorzio CIPNES Gallura.

È fatta eccezione per la fase di gestione operativa della sezione A di discarica, per la quale la presente autorizzazione avrà validità sino all'esaurimento della capacità di abbancamento autorizzata prevista entro il 15 maggio 2013.

Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. n.152/06, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata alla Provincia di Olbia Tempio sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 9 - Riesame dell'A.I.A.

La Provincia di Olbia Tempio procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate nell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n.152/06.

ART. 10 - Modifica dell'impianto e variazione del soggetto gestore

Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n.152/06, il titolare è tenuto a comunicare alla Provincia di Olbia Tempio le modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Decreto.

La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del citato Decreto, ne dà notizia al titolare entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine, il titolare può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del titolare o a seguito della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, risultino sostanziali, il titolare invia alla Provincia una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.152/06.

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Provincia, anche nelle forme dell'autocertificazione.

ART. 11 - Obblighi di comunicazione

1)Trasmissione dati e rapporto ambientale

Il titolare, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione alla Provincia di Olbia Tempio ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. n.152/06.

Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

A far data dalla citata comunicazione, il titolare invia trimestralmente alla Provincia di Olbia Tempio, all'ARPAS, alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Comune di Olbia i dati ambientali relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente A.I.A. nel Piano di monitoraggio e controllo di cui all'art.7.

Il titolare invia inoltre trimestralmente alla Provincia di Olbia Tempio, ed alla Regione Autonoma della Sardegna i risultati delle indagini merceologiche realizzate nel trimestre.

Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le informazioni relative ai rifiuti gestiti, il titolare è tenuto a redigere annualmente un rapporto ambientale descrittivo del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Tale rapporto dovrà essere inviato, in formato digitale (tale da permettere l'elaborazione dei dati) e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Provincia di Olbia Tempio, alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA.

Così come disposto dall'art.29-undecies, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e dall'art.5 del Regolamento CE 166/2006, esso dovrà contenere i dati ambientali relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo riferiti all'anno precedente nonché la verifica della loro conformità rispetto ai limiti puntuali ed alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione integrata ambientale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n.36/03, esso dovrà risultare completo di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di sorveglianza e controllo, oltre ai dati di cui all'Allegato 2, punto 1, ultimo comma del D.Lgs. n.36/03.

In particolare, oltre a quanto sopra enunciato, il rapporto ambientale annuale dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) quantità, tipologia e Codice CER dei rifiuti pervenuti (dati disaggregati mensilmente per Codice CER e Comune, o altro soggetto, di provenienza);
- b) quantità, tipologia e Codice CER dei rifiuti trattati o smaltiti complessivamente (dati disaggregati mensilmente per Codice CER e per le singole sezioni d'impianto);
- c) schemi di flusso con bilancio di massa (per ogni singola sezione d'impianto);
- d) volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura della discarica
- e) tariffe di conferimento;
- f) andamento dei flussi e del volume di percolato (mc/anno) e relative procedure di trattamento e smaltimento;
- g) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
- h) volume occupato e capacità residua nominale della discarica al netto ed al lordo della copertura;
- i) quote raggiunte dall'abbancamento;
- j) riepilogo dei risultati dei controlli effettuati sulle diverse matrici ambientali con evidenziate le eventuali situazioni di criticità rilevate e gli interventi posti in essere per la loro risoluzione;
- k) risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti, ai fini della loro ammissibilità nelle varie sezioni dell'impianto.

2) Comunicazione di fermo impianto

Il titolare deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Olbia Tempio, all'ARPAS ed alla Regione Autonoma della Sardegna eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 152/06.

Parimenti è tenuto a comunicare ai medesimi Enti qualunque arresto totale o parziale delle sezioni impiantistiche, irregolarità o anomalie interne allo stabilimento, i casi di emergenza (quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti) e gli eventuali stoccaggi di rifiuti organici putrescibili in attesa di trattamento che, a causa di detti eventi, si prolunghino oltre le 24 ore.

Tali comunicazioni devono riportare i dati di cui è prevista la registrazione nei Diari giornalieri di funzionamento dell'impianto di cui all'Allegato 3, stimare il periodo necessario per il ripristino della marcia a regime dell'impianto ed indicare le misure adottate per prevenire la formazione e la diffusione di odori.

La Provincia, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Olbia ai fini dell'assunzione di eventuali misure ai sensi dell'art.217 del Regio Decreto 27.07.1934 n.1265.

Il titolare è infine tenuto a comunicare l'avvenuto ripristino della marcia a regime dell'impianto.

3) Comunicazione di non accettazione rifiuti

Il titolare è tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia di Olbia Tempio ed al Comune di provenienza:

- i carichi di rifiuti pervenuti e respinti in quanto non ammissibili nell'impianto medesimo;
- i carichi di rifiuti riciclabili pervenuti con grado di impurezze troppo elevato per consentirne il recupero;
- i carichi di rifiuti pervenuti e destinati a smaltimento con elevata presenza di frazioni di rifiuti riciclabili;
- i carichi di rifiuti o materie prime secondarie inviati a recupero o riciclaggio/riutilizzo presso altri impianti (aderenti o meno alle filiere CONAI) respinti per l'elevato grado di impurezze in essi presenti.

Tali comunicazioni dovranno avvenire entro e non oltre 24 ore dal verificarsi di uno dei suddetti eventi, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o documento di trasporto.

4) Catasto rifiuti

Ai sensi della Legge 25.1.1994 n.70 e dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06, il titolare è obbligato a comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti trattati nell'anno precedente per il catasto rifiuti.

All'entrata in vigore del SISTRI, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita in accordo con le disposizioni di cui agli artt. 188 bis, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

5) Programma di comunicazione periodica:

Il titolare deve predisporre un programma di comunicazione periodica che preveda:

- la diffusione periodica di rapporti ambientali;
- la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;
- la distribuzione di materiale informativo;
- l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;
- la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.

ART. 12 - Oneri di controllo

Il titolare è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24.04.2008.

Il titolare è tenuto a comunicare ad ARPAS ed alla Provincia di Olbia Tempio, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il calcolo degli oneri relativi alle attività di controllo, al fine di consentire la verifica degli stessi.

Dopo la validazione da parte di ARPAS, la quietanza della prima annualità dovrà essere allegata alla comunicazione di cui all'art.29-decies, comma 1, del D.Lgs.n.152/06 e versata sul seguente conto corrente:

Tesoreria della Banca Nazionale del Lavoro – Filiale Largo Carlo Felice (CA)

Codice IBAN: IT 65 O 0100 5048 0000 0000 205620.

Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

ART. 13 - Fideiussione

Il titolare, entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto, dovrà presentare all'amministrazione provinciale l'adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate a copertura del precedente provvedimento di A.I.A. di cui alla Det. 147 del 30.04.2010, a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, all'esercizio di tutte le sezioni dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, nonché a copertura del risarcimento di eventuali danni all'ambiente determinati da inadempienze e da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale.

Le stesse dovranno essere predisposte in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15.7.2008.

Si precisa che le garanzie fideiussorie relative alla sezione discarica dovranno essere calcolate per l'intera volumetria autorizzata di cui all'art.2 e riferirsi sia alla gestione operativa che post-operativa della stessa. Le garanzie fideiussorie relative alla gestione operativa della sezione discarica dovranno uniformarsi a quanto previsto al precedente art. 8, comma 2, del presente provvedimento.

La presente autorizzazione diviene efficace a partire dalla data di pervenimento al Consorzio CIPNES Gallura della comunicazione di avvenuta accettazione delle suddette garanzie finanziarie da parte della Provincia di Olbia Tempio.

ART. 14 - Altri obblighi

Il titolare è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/06 e delle Linee guida regionali in materia di A.I.A..

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-decies, comma 5, il titolare deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Per evitare la possibilità di incendi è necessaria la puntuale applicazione delle "Prescrizioni Regionali di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma3 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353" e di cui all'allegato alla D.G.R. n. 20/20 del 26.04.2011, con

particolare riguardo all'art. 26 sulle discariche autorizzate ed all'art. 4 sul periodo di elevato rischio di incendio.

Entro novanta giorni dal ricevimento del presente atto il titolare dovrà presentare alla Provincia il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), o autorizzazione provvisoria, relativo al progetto autorizzato rilasciati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Copia del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

Il titolare è tenuto ad ottemperare all'obbligo di cui all'art.3, commi 24 e seguenti, della Legge n.549 del 28 dicembre 1995.

ART. 15 - Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate dalla Provincia di Olbia Tempio e dall'ARPAS. In particolare ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPAS - accerta, secondo quanto previsto e programmato nel Piano di Monitoraggio e Controllo e con oneri a carico del titolare:

- a) il rispetto delle condizione della presente Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del titolare, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il titolare abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, la Provincia procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'A.I.A. ed alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29-quattuordecies del D.Lgs. n.152/06.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/06, non espressamente citate dal presente provvedimento, determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte IV, Titolo VI, Capo I e dalla Parte III, Titolo V, Capi I e II di tale Decreto.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/03, non espressamente citate dal presente provvedimento, determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.16 di tale Decreto.

ART. 16 - Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione sostituisce l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n° 147 del 30.04.2010.

ART. 17 - Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

ART. 18 - Ulteriori autorizzazioni

La presente Determinazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. n.152/06 non esime il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura dell'ottenimento di ogni altra autorizzazione, parere o nulla osta previsto dalle vigenti disposizioni di settore e di competenza di altri Enti.

ART. 19 - Dati a disposizione del pubblico

Ai sensi degli artt. 29-quarte, comma 13, ed 29-decies, comma 2, del D.Lgs. n.152/06, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Olbia Tempio, nonché presso l'Ufficio Pianificazione e Gestione Rifiuti dell'amministrazione provinciale, sito in via Nanni 17/19, Olbia.

ART. 20 - Allegati

Anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:

- 1) Quadro informativo dell'impianto e del processo produttivo
- 2) Quadro ambientale
- 3) Quadro prescrittivo
- 4) Adeguamento alle migliori tecniche disponibili (MTD) ed al quadro prescrittivo
- 5) Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)
- 6) Elaborati grafici:
 - 6a) Planimetrie dell'impianto: situazione attuale.
 - 6b) Planimetrie dell'impianto: situazione a regime.
 - 6c) Elaborato 3.01 planimetria abbancamenti in progetto.
 - 6d) Elaborato 3.04 planimetria calcolo volume di abbancamento in progetto.
 - 6e) Elaborato 3.07 planimetria piano di ripristino ambientale.
 - 6d) Tav. 15 gestione acque di ruscellamento e meteoriche.

ART. 21 - Trasmissione dell'atto

Copia della presente autorizzazione, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza viene trasmessa a:

- C.I.P.N.E.S. Gallura:
- Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- ISPRA;
- Regione Autonoma della Sardegna Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio;
- Regione Autonoma della Sardegna Servizio Sostenibilità ambientale e valutazioni impatti;

- ARPAS Direzione Tecnico Scientifica;
- ARPAS Dipartimento di Sassari;
- Comune di Olbia;
- ASL n.2 Olbia.

IL DIR GENTE Ing Costantino Azzena

a CIA OLD A LEW OD

P.MADAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente determinazione n. 420 in data 28.10.2011, avente ad oggetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di trattamento e smaltimento dei

RSU/RSA — Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: Consorzio

C.I.P. N.E.S. Gallura - modifica Det. 147 del 30.04.2010, viene affissa all'Albo Pretorio

della Provincia di Olbia - Tempio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Olbia,

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Mario Carta)